

Scheda

Relativa al nuovo regolamento di organizzazione e decentramento del Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'articolo 74, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, e degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240

1. Premessa

Il presente documento costituisce la scheda illustrativa, da mettere a disposizione delle OO.SS., del progetto di riorganizzazione del Ministero della giustizia ai sensi delle disposizioni indicate in epigrafe.

2. La legge finanziaria per l'anno 2007 (legge n. 296/2006) e il DL n. 112/2008

Prima di procedere alla illustrazione del provvedimento di riorganizzazione è necessario premettere alcuni cenni che consentono di inquadrare la problematica della riorganizzazione e razionalizzazione del Ministero della giustizia.

Il Ministero della Giustizia risulta articolato, secondo il D.P.R. n. 55/2001, in quattro dipartimenti:

- 1) Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP),
- 2) Dipartimento per la Giustizia Minorile (DGM)
- 3) Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi (DOG)
- 4) Dipartimento per gli Affari di Giustizia (DAG).

Gli Archivi notarili pur dipendendo gerarchicamente e amministrativamente dal Ministero della giustizia hanno ordinamento e gestione finanziaria separati (art. 1 della legge 17 maggio 1952, n. 629, "Riordinamento degli archivi notarili"). Allo stato, la vigilanza su tale amministrazione è assegnata al Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia.

Pertanto, in considerazione delle funzioni svolte e dei compiti attribuiti, il Ministero è costituito da quattro distinte amministrazioni:

- Amministrazione Penitenziaria (DAP),
- Amministrazione della Giustizia Minorile (DGM)
- l'Amministrazione Giudiziaria (DOG e DAG)
- Amministrazione degli Archivi notarili.

2.1. (segue): le misure di razionalizzazione e i dipartimenti del Ministero della giustizia

È bene sottolineare da subito che le non tutte le quattro amministrazioni sopra descritte sono dotate di caratteri peculiari e distintivi che consentono di considerarle, ai fini delle disposizioni di cui al comma 404 lett. d), c) e d), sotto il profilo della gestione del personale, delle strutture periferiche e delle funzioni ispettive e di controllo, come soggetti diversi. Ciò, se per un verso, consente di escludere la presenza di duplicazioni organizzative ai sensi del comma 404 lett. a) per quanto riguarda le articolazioni dirigenziali generali relative al personale ed alle risorse materiali e finanziarie dei dipartimenti dell'amministrazione penitenziaria e dell'organizzazione giudiziaria, dall'altro non consente di superare le critiche mosse da parte degli organi tecnici per quanto riguarda l'Amministrazione della Giustizia minorile e per l'Amministrazione degli Archivi Notarili. Queste due Amministrazioni, infatti, sono assimilabili, quanto a problematiche gestionali, ai due richiamati dipartimenti. A tale proposito va ricordato che il precedente progetto di riorganizzazione licenziato nel febbraio 2007 aveva incontrato pesanti censure da parte degli organi tecnici proprio per quanto concerne la duplicazione di strutture gestionali nel settore del personale e delle risorse.

Per quanto riguarda, invece, le strutture periferiche (lettera c del comma 404) si fa espresso riferimento allo schema di decreto del Presidente della Repubblica che prevede, appunto, anche il decentramento del Ministero nell'ambito del quale sono operati gli interventi di razionalizzazione richiesti dalla legge finanziaria 2007 e dal DL n. 112/2008.

Per tutte le quattro amministrazioni, con riferimento al disposto di cui alla lettera f), va evidenziato che il personale attualmente utilizzato per tali funzioni di supporto rientra nei limiti di legge previsti.

Non esistono, per contro, a livello dell'intero dicastero organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione (comma 404, lett. e).

2.2. (segue): la riduzione degli uffici dirigenziali

Per ciò che concerne gli **uffici dirigenziali generali**, le attuali dotazioni delle quattro amministrazioni sono complessivamente pari a 61 unità, così ripartite:

- n. 25 Amministrazione Penitenziaria;
- n. 31 Amministrazione Giudiziaria (27 DOG e 4 DAG);
- n. 4 Amministrazione Giustizia Minorile;
- n. 1 Amministrazione degli archivi notarili.

Il ridimensionamento degli assetti organizzativi nella misura del 20 per cento, applicabile al predetto totale di 61 uffici, individua una quota complessiva pari a 12,2 unità, che comporta una riduzione di 12 strutture Dirigenziali generali. Il progetto di riordino e riorganizzazione delle articolazioni dirigenziali generali del Ministero della giustizia prevede quindi una riduzione pari a 12 uffici, così ripartiti:

- n. 11 Amministrazione Giudiziaria (7 Direzioni regionali o interregionali, 4 Uffici del Direttore Tecnico);
- n. 1 Amministrazione Giustizia Minorile.

La soppressione e la riorganizzazione degli uffici dirigenziali generali sono, quindi, effettuate mediante il presente schema di decreto del Presidente della Repubblica portante "Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia". L'intervento in atto soddisfa integralmente il richiesto sacrificio delle strutture dirigenziali generali del Ministero della giustizia ed è operato con lo strumento regolamentare anche in riferimento all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 240/2006. In particolare, infatti, oltre a una razionalizzazione della organizzazione delle articolazioni centrali, si è ritenuto di dover modificare quanto attualmente previsto in tema di decentramento proponendo la riduzione del numero delle direzioni generale regionali o interregionali dell'organizzazione giudiziaria, risultando così modificata anche la Tabella A prevista dall'art. 6, comma 1, del Decreto Legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e soppresso l'Ufficio del Direttore tecnico, ritenuto fonte di possibili duplicazioni organizzative e funzionali.

Ai fini della quantificazione ed individuazione degli **uffici dirigenziali non generali** oggetto di razionalizzazione e riduzione nell'ambito del Ministero, va evidenziato come essi sono complessivamente 1006, di cui 519 del comparto ministeri e 487 del comparto sicurezza, così ripartiti:

- n. 543 dell'Amministrazione Penitenziaria, di cui 56 del comparto ministeri e 487 del comparto sicurezza;
- n. 24 dell'Amministrazione Giustizia Minorile;
- n. 408 dell'Amministrazione Giudiziaria in forza;
- n. 31 dell'Amministrazione degli archivi notarili.

La riduzione del 15% applicabile ai predetti 519 uffici dirigenziali del comparto ministeri, individua una quota percentuale pari a 77,85 posti. La riduzione del 5% ex comma 404, applicabile a 487 uffici del DAP del comparto sicurezza, rileva una quota percentuale pari a 24,35 unità. Sommando le quote relative all'attuazione del comma 404 e dell'art. 74, si individua una quota complessiva pari a 102,2 unità, che comporta una riduzione dovuta di 102 strutture Dirigenziali non generali. La riduzione complessivamente imputabile al Ministero della giustizia è pertanto pari a 102 posti dirigenziali di seconda fascia, così ripartiti tra le diverse amministrazioni:

- Amministrazione Penitenziaria 33 posti, di cui 8 del comparto ministeri e 25 del comparto sicurezza;

- Amministrazione Giustizia Minorile 4 posti;
- Amministrazione Giudiziaria 60 posti;
- Amministrazione degli archivi notarili 5 posti.

La riorganizzazione di tale tipologia di uffici sarà realizzata attraverso l'emanazione, per il Ministero della giustizia, dei decreti ministeriali previsti dall'art. 18 dello schema di decreto del Presidente della Repubblica portante "Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia" prevede che all'individuazione delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali ed alla definizione dei relativi compiti, si provvede con decreti ministeriali di natura non regolamentare. Alla rimodulazione degli uffici dirigenziali di livello non generale degli uffici giudiziari si provvederà, di contro, mediante l'emanazione del regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, previsto dall'art. 4, comma 18, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

La ripartizione delle nuove dotazioni e la relativa politica amministrativa del personale dirigenziale saranno delineate in conformità a quanto previsto dalla parte I, punto 1. Lettera b) delle linee guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica in data 13 aprile 2007, ferma restando, quindi, la possibilità di immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dal comma 404, lettera a).

All'esito delle predette riduzioni degli uffici dirigenziali, le nuove dotazioni organiche del personale Dirigenziale di prima e seconda fascia delle amministrazioni del Ministero della giustizia sono così rideterminate:

Qualifica	DOG	DAG	DAP	DGM	Archivi Notarili	totali
Dirigenti di prima fascia	16	4	25	3	1	49
Dirigenti di seconda fascia comparto ministeri	348		48	20	26	442
Dirigenti di seconda fascia comparto penitenziario			462			462
TOTALI	368		535	23	27	953

2.3. (segue): la riduzione degli organici del personale non dirigenziale

La tabella seguente sintetizza l'assetto organico proposto per il personale non dirigenziale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria:

aree	dotazione organica DPCM 28/02/2006	Riduzioni ex art. 29, lett. b), d.lgs. n. 63/2006	Riduzioni DPCM 01/04/2008	dotazione organica vigente	dotazione organica proposta
Terza Area	5.557	-11	- 17	5.529	4.616
Seconda Area	3.315	-41	- 449	2.825	2.865
Prima Area	0	0		0	168
totale amministrativi	8.872	-52	-466	8.354	7.649
Costo dotazione organica				€ 338.392.671,98	€ 304.548.822,49
Riduzione di organico = - 705	10% costo Dot. Vig. = € 33.839.267,20			Risparmio € 33.843.849,49	

La tabella seguente sintetizza l'assetto organico proposto per il personale non dirigenziale del Dipartimento della giustizia minorile:

aree	dotazione organica DPCM 28/03/2008	Riduzioni DPCM 01/04/2008	dotazione organica vigente	dotazione organica proposta
Terza Area	1255	- 44	1.211	1.050
Seconda Area	601	0	601	587
Prima Area	54	0	54	55
totale amministrativi	1.910	44	1.866	1.692
Costo dotazione organica			€ 75.100.229,24	€ 67.581.864,87
Riduzione di organico = - 174 posti	10% costo dot. Vig. = € 7.510.022,92		Risparmio € 7.518.364,37	

Per l'**Amministrazione Giudiziaria**, attesa la peculiare situazione dell'assetto degli organici e del personale, si è proceduto, all'esito della informativa sindacale, a inoltrare una richiesta di DPCM di rideterminazione delle dotazioni organiche non dirigenziale ai sensi della legge 19/1/2001, n. 4, alla luce del nuovo inquadramento del personale non dirigenziale derivante dall'applicazione del nuovo CCNL del comparto ministeri.

I contenuti di tale proposta sono stati formulati in coerenza con il regolamento di riorganizzazione in esame, con la disciplina prevista dall'art. 6 del decreto legislativo n. 165/2001 e soddisfano i criteri per la rideterminazione degli organici di cui all'art. 74 e al comma 404.

La tabella seguente sintetizza l'assetto organico proposto:

aree	dotazione organica DPCM 27/10/2005	aumenti D.lgs. 25/7/2006 n. 240	Aumenti D.I. 27 giugno 2008	dotazione organica vigente	dotazione organica proposta
Terza Area	16.872	68	24	16.964	12.239
Seconda Area	27.235	136	61	27.432	26.991
Prima Area	2.839	-	3	2.842	4.472
totale amministrativi	46.946	204	88	47.238	43.702
Costo dotazione organica				€ 1.780.414.960,82	€ 1.602.366.502,79
Riduzione di organico = -3.536 posti	10% costo dot. Vig. = € 178.041.496,08		Risparmio € 178.048.458,03		

Al riguardo si evidenzia che le nuove dotazioni sono individuate esclusivamente per area, così da poter essere successivamente ripartite nell'ambito delle professionalità e delle fasce economiche previste in ciascuna area con lo strumento del decreto ministeriale che assicura la necessaria flessibilità a corrispondere alle esigenze connesse al nuovo modello organizzativo in corso di definizione da parte dell'Amministrazione, in coerenza con il nuovo contratto C.C.N.L. del comparto ministeri e attesa anche la stipula del nuovo contratto integrativo di settore. In tal senso, pertanto, si richiama integralmente la proposta di rideterminazione degli organici già illustrata in precedente incontro.

La tabella seguente sintetizza l'assetto organico proposto per il personale non dirigenziale dell'**Amministrazione degli archivi notarili**:

aree	dotazione organica vigente ex DPCM 14/11/2005	dotazione organica proposta
Terza Area	230	203
Seconda Area	448	355
Prima Area	70	125
totale amministrativi	748	683
Costo dotazione organica in euro	€ 27.671.019,24	€ 24.903.792,78
Riduzione di organico = - 65 posti	10% costo Dot. Vig. = € 2.767.101,92	Risparmio € 2.767.226,46

Le misure illustrate dalla presente relazione costituiscono per il Ministero della giustizia la formale attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 404 e seguenti, della legge n. 296/2006, nell'art. 74 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, così come convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e nell'art. 6, comma 2, del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 240.

3. Il Regolamento per il decentramento del Ministero della giustizia e nuovo regolamento di organizzazione.

Il Titolo I contiene le disposizioni di carattere generale del provvedimento ed illustra come il dicastero sia incentrato su strutture amministrative centrali ed altre di decentramento regionale o interregionale (i Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria e le istituende Direzioni Regionali e Interregionali dell'Organizzazione Giudiziaria).

Dopo un primo articolo relativo alle definizioni (art. 1) necessarie all'agevole comprensione del nuovo regolamento di organizzazione e decentramento, è prevista una disposizione di carattere generale (art. 2) che individua le quattro strutture dipartimentali in cui è articolato il Ministero della giustizia.

Il successivo articolo 3 stabilisce che l'azione ministeriale si articola mediante le articolazioni di decentramento su base regionale o interregionale costituite dai provveditorati dell'amministrazione penitenziaria, di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e dalle nuove direzioni regionali o interregionali dell'organizzazione giudiziaria previste dal decreto legislativo n.240\2006. Per quanto concerne tale ultimo organo di decentramento amministrativo, lo schema di regolamento, avvalendosi dello strumento previsto dall'articolo 6 del citato D.Lgs. n. 240\2006, riduce a nove le direzioni regionali o interregionali dell'organizzazione giudiziaria, già previste in numero di sedici dal citato decreto, sia per consentire il rispetto dei vincoli di bilancio imposti da ultimo dall'articolo 74 del DL n. 112\2008, sia per rendere più efficiente la nuova struttura decentrata, sostituendo la tabella A allegata al D.Lgs. n. 240\2006 con una nuova tabella.

Il Titolo II reca le norme relative alla organizzazione ed ai compiti dell'amministrazione centrale costituita dai dipartimenti istituiti in corrispondenza delle quattro aree funzionali previste dal D.Lgs. n. 300\1999.

L'articolo 4 riproduce, con modeste modificazioni necessarie per le intervenute innovazioni organizzative, l'articolo 3 del d.P.R. n. 55\2001 per quello che concerne i compiti del capo dipartimento e dei suoi uffici di staff. Rispetto alla previgente disposizione sono meglio definiti i compiti di coordinamento degli uffici dirigenziali generali e di rappresentanza esterna dell'amministrazione attribuiti al capo dipartimento.

Il successivo articolo 5 illustra i compiti e le funzioni del **dipartimento per gli affari di giustizia** in maniera pressoché identica a quelli attualmente descritti dall'articolo 4 del d.P.R. n. 55\2001, ad eccezione delle innovazioni introdotte in forza della previsione dei centri di gestione unitaria dei servizi comuni a più articolazioni dipartimentali di cui al successivo articolo 6, comma 5. In particolare, sono del tutto invariate le articolazioni di livello dirigenziale generale della giustizia

civile e di quella penale che svolgono, rispettivamente, i compiti attribuiti dalle vigenti disposizioni, anche di carattere processuale, al Ministro della giustizia nei ridetti settori della giurisdizione. Le modificazioni introdotte, oltre alla ristrutturazione della direzione generale del contenzioso e dei diritti umani della quale si dirà in seguito, concernono il rafforzamento dell'attività di coordinamento attribuita al vertice dipartimentale, e l'adeguamento alle innovazioni legislative intervenute in specifici settori quali, tra le altre, il ruolo e le funzioni di Equitalia Giustizia s.p.a. per le attività di recupero delle spese di giustizia in precedenza svolte dal dicastero, e le attività connesse al riconoscimento delle qualifiche professionali degli ordini sottoposti alla vigilanza del Ministero ai sensi del D.Lgs. n. 206/2007. Altre più modeste innovazioni riguardano la concentrazione presso il dipartimento delle attività relative alla pubblicazione degli atti sul Bollettino Ufficiale del Ministero, attualmente attribuite al dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, effettuando un sinergico affiancamento alle similari attività svolte per quello che riguarda la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché la migliore illustrazione, ed il raccordo, con i compiti di vigilanza spettanti al vertice dipartimentale sull'amministrazione degli archivi notarili. Per tale autonoma amministrazione è, inoltre, prevista una disposizione per la riorganizzazione dei servizi ispettivi. Come si è accennato poco sopra, nell'ambito dell'intervento di riorganizzazione si è ritenuto necessario creare una struttura unitaria per la gestione delle controversie che hanno come parte il Ministero, con particolare riferimento a quelle che attengono le questioni del personale, anche di magistratura, e che fino ad oggi sono distribuite, con notevole dispersione di energie e aggravio di compiti di supporto, tra varie le direzioni generali dei dipartimenti. Nel contesto della riorganizzazione del dipartimento sono state meglio precisate le competenze in tema di vigilanza sull'**amministrazione degli archivi notarili** la quale, in ogni caso, viene coinvolta nel processo di riorganizzazione mediante l'accorpamento delle funzioni ispettive ad oggi svolte mediante distinte articolazioni territoriali.

L'articolo 6, che sostituisce gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 55/2001 relativo al **dipartimento dell'organizzazione giudiziaria**, nel descrivere i compiti del dipartimento introduce le necessarie innovazioni alla preesistente struttura per adeguarla alla nuova architettura decentrata del dicastero e alle altre innovazioni introdotte, anche in forza della previsione dei centri di gestione unitaria dei servizi comuni a più articolazioni dipartimentali. L'articolo 6 fornisce una puntuale descrizione delle competenze che residuano in capo all'amministrazione centrale una volta che larga parte di esse è stata trasferita all'amministrazione periferica. In dettaglio, le direzioni generali che hanno compiti di gestione di risorse umane o strumentali (DG Personale, DG Risorse Materiali, DG Sistemi Informativi e DG Bilancio) restano titolari dei medesimi compiti, ma unicamente per le strutture dell'amministrazione centrale e per gli uffici giudiziari a competenza nazionale (Corte Suprema di Cassazione e relativa Procura Generale, Tribunale Superiore delle Acque e Direzione Nazionale Antimafia) che, proprio per tale loro caratteristica, non possono essere gestiti da una struttura decentrata, oltre che per le attività che, per specifica disposizione di legge o per una migliore efficienza economica del servizio, non possono che essere svolte dalla struttura centrale del Ministero. In tale contesto la direzione generale dei magistrati, non interessata dal decentramento in forza della specifica previsione del D.Lgs. n. 240/2006, conserva immutati i propri compiti ad eccezione di quelli relativi al contenzioso che, come si è visto nell'illustrazione dell'articolo 5, sono centralizzati presso la nuova direzione generale degli affari giudici e legali. Anche la direzione generale del personale perde le competenze in materia di controversie pensionistiche, anche del personale di magistratura, e lo stesso capo del dipartimento, come si visto, non svolge più i compiti in materia di contenzioso che il d.P.R. n. 55/2001 gli attribuiva. Viene ribadito, inoltre, che la direzione generale per i sistemi informativi automatizzati e la direzione generale di statistica, pur essendo collocate organicamente all'interno del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, svolgono compiti ed attività per tutto il Ministero. Sono, inoltre, meglio descritti i compiti di pianificazione e coordinamento attribuiti al capo dipartimento che, come si è visto all'articolo 5, non svolge più direttamente i compiti relativi al contenzioso del dipartimento. Nel contesto di tale intervento è stata, infine, data attuazione alla previsione di cui

all'articolo 17, D.Lgs. n. 82\2005 e succ. mod., istituendo presso l'ufficio del capo dipartimento dell'organizzazione giudiziaria il centro di competenza del dicastero, cui partecipano anche i dirigenti informatici di tutta l'amministrazione e i responsabili dei progetti di innovazione dei vari dipartimenti. L'organismo ha il compito di fornire le direttive strategiche al responsabile di cui al D.Lgs. n. 39\1993 la cui struttura operativa, come si è visto, pur essendo collocata all'interno del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, svolge compiti che riguardano l'intera struttura ministeriale. Per assicurare un efficace raccordo nello specifico settore dell'innovazione tecnologica con le altre articolazioni dipartimentali è, inoltre, prevista la Conferenza dei capi dipartimento, della quale si dirà nell'illustrare l'articolo 9. Tra i compiti del capo dipartimento dell'organizzazione giudiziaria è, inoltre, prevista la gestione e realizzazione dell'ufficio relazioni con il pubblico per tutto il Ministero della giustizia, funzioni già di fatto dallo stesso svolte pur in assenza di una puntuale previsione nel d.P.R. n. 55\2001. Particolarmente innovativa è, infine, la previsione del comma 5 dell'articolo 6, la quale prevede che le direzioni generali del personale, del bilancio e delle risorse e le direzioni regionali dell'organizzazione giudiziaria svolgono i propri compiti, non solo a favore del dipartimento in cui sono incardinate dal punto di vista organico, ma anche a beneficio dei dipartimenti per gli affari di giustizia, per la giustizia minorile, con esclusione del personale di polizia penitenziaria e dei relativi beni strumentali, e per l'amministrazione degli archivi notarili. Tale nuovo modello organizzativo, incentrato sulla previsione di centri di servizio unificato per più dipartimenti, consente di contenere fortemente gli oneri burocratici ed organizzativi e di ottimizzare gli strumenti di gestione del personale e delle risorse concentrandoli su alcune articolazioni a livello centrale e periferico, cui corrisponde la soppressione delle relative strutture e funzioni presso i due dipartimenti (DAG e DGM) e l'amministrazione degli archivi notarili. L'intervento di razionalizzazione si giova, infine, della previsione che nel settore informatico, in quello della statistica e nel settore del contenzioso, i compiti attribuiti a tali tre direzioni generali, due collocate nel DOG e una nel DAG, riguardano l'intero dicastero.

L'articolo 7 reca le disposizioni relative ai compiti del dipartimento dell'**amministrazione penitenziaria** che, rispetto alle previsioni del d.P.R. n. 55\2001, sono accresciuti dall'attribuzione dei compiti di centro di servizio unificato per il personale della polizia penitenziaria e relative risorse strumentali del dipartimento della giustizia minorile. Per le restanti competenze il DAP non subisce modificazioni in quanto restano allo stesso attribuite le funzioni gestionali del personale e delle risorse finanziarie e strumentali da esercitarsi mediante tre direzioni generali (direzione generale del personale e della formazione, direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi e direzione generale per il bilancio e della contabilità), quelle relative all'esecuzione delle pene e delle misure alternative alla detenzione, mediante due distinte articolazioni dirigenziali generali (direzione generale dei detenuti e del trattamento e direzione generale dell'esecuzione penale esterna), nonché i compiti in materia di formazione e specializzazione del personale penitenziario per mezzo dell'Istituto Superiore di Studi Penitenziari, organo di livello dirigenziale generale previsto dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 446. Come è noto, costituiscono, infine, strutture di decentramento regionale i Provveditorati di alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 e successive modificazioni.

L'articolo 8 illustra i compiti e le funzioni del **dipartimento per la giustizia minorile** il quale subisce una profonda riorganizzazione con il trasferimento ai centri di servizio unificato istituiti presso il DAP e presso il DOG, rispettivamente per la gestione del personale e delle risorse del settore sicurezza e del settore amministrativo e giudiziario, già svolte dal dipartimento per la giustizia minorile. Dal punto di vista organizzativo, dunque, il dipartimento non necessita più delle due strutture di livello dirigenziale generale deputate alla gestione del personale e delle risorse del dipartimento, potendosi, quindi, conseguire gli obiettivi di razionalizzazione imposti dalla normativa di riferimento. La riorganizzazione consente, peraltro, di istituire, affianco alla già esistente direzione generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari incaricata di dare esecuzione ai provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria minorile, la direzione generale per la formazione e le attività internazionali, incaricata di attendere alla speciale formazione e

specializzazione del personale addetto ai servizi minorili e ai compiti di Autorità Centrale per le Convenzioni internazionali in materia di protezione dei minori in ordine alla quale l'ordinamento individua delle peculiari funzioni anche di rilievo internazionale.

L'articolo 9, come si è accennato commentando l'art. 6, potenzia i compiti, già previsti dal d.P.R. n. 55/2001, attribuiti alla **Conferenza dei capi dipartimento** nel settore dei sistemi informativi automatizzati, prevedendo che sia l'organo collegiale a individuare ed allocare le risorse finanziarie da destinare ai progetti di innovazione. Il medesimo organo collegiale, che opera con il supporto del personale del DOG, è chiamato a svolgere nuovi compiti per il coordinamento e l'indirizzo delle attività svolte dai centri di gestione unificata del personale e delle risorse in quanto, pur organicamente inseriti in un dipartimento, svolgono servizi a favore di altre articolazioni dipartimentali il cui vertice, in seno alla Conferenza, è chiamato a condividere le politiche generali di gestione. Per lo stesso scopo di condivisione strategica, la Conferenza provvede a ripartire tra le direzioni regionali le risorse finanziarie dei tre dipartimenti che beneficiano del comune organo di decentramento amministrativo.

Nel Titolo III dello schema di regolamento sono contenute le disposizioni di carattere generale circa i compiti e le attribuzioni delle **direzioni generali regionali od interregionali dell'organizzazione giudiziaria**, quali organi di decentramento amministrativo previsto dal D.Lgs. n. 240/2006. L'articolo 10 definisce le funzioni e i compiti della direzione regionale e richiama i poteri di indirizzo e coordinamento dei capi dipartimento; nel contesto è apparso necessario prevedere un significativo raccordo delle nuove articolazioni periferiche con tutte le articolazioni centrali, sia in ragione delle competenze a queste riservate, sia in considerazione della necessaria integrazione tra centro e periferia. Il principio cardine per la gestione delle risorse da parte del direttore regionale è costituito dall'autonomia nell'ambito di quanto attribuitogli dai capi dipartimento. Il successivo art. 11 propone una precisa e dettagliata descrizione delle attività da compiersi in tema di pianificazione, gestione e consuntivazione delle risorse finanziarie assegnate alla direzione regionale quale ordinatore primario di spesa. L'articolo 12 reca disposizioni di dettaglio per assicurare l'efficace decentramento dei compiti del dipartimento per gli affari di giustizia per l'area del casellario giudiziale e delle spese di giustizia. I successivi articoli da 13 a 16 recano disposizioni di dettaglio per assicurare l'efficace decentramento dei compiti del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi. Negli articoli in questione vengono puntualmente descritte le attribuzioni delle direzioni regionali per l'area del personale e della formazione (art.13), per l'area delle risorse materiali, dei beni e dei servizi (art. 14), per l'area della statistica (art. 15) e per l'area dei sistemi informativi automatizzati (art. 16), tutte impostate al più ampio decentramento amministrativo. L'art. 16, come si è detto, definisce i compiti della direzione regionale in materia di sistemi informativi automatizzati e si integra con la previsione della dipendenza funzionale dei dirigenti informatici, previsti dal decreto legislativo n. 39/1993, dal responsabile per i sistemi informativi pure previsto dal medesimo decreto. Le disposizioni sul decentramento dei compiti del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, opportunamente coordinate con le funzioni ed i ruoli attribuiti dal medesimo decreto legislativo n. 240/2006 al magistrato capo dell'ufficio ed al dirigente amministrativo del medesimo, consentono alla direzione generale di svolgere un efficace e completa funzione amministrativa decentrata. Specifiche e dettagliate restano le competenze dell'amministrazione centrale che trovano puntale elencazione nell'art. 6 del presente schema di decreto del Presidente della Repubblica relativo al dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, sul quale si è già detto. L'articolo 17 reca disposizioni di dettaglio per assicurare l'efficace decentramento dei compiti del dipartimento per la giustizia minorile, in perfetta similitudine con i compiti attribuiti per il decentramento delle attività del DOG. Un'altra significativa innovazione delle funzioni e del ruolo del dipartimento deriva dall'attuazione del decentramento amministrativo a favore delle direzioni regionali dell'organizzazione giudiziaria che, a livello territoriale, assommano al proprio interno sia le funzioni già svolte dai centri per la giustizia minorile, sia le nuove competenze attribuite nei settori del personale e delle risorse, acquisendo, in ogni caso, le risorse e le strutture locali del medesimo dipartimento.

L'articolo 18 reca **disposizioni finali** relative al decentramento e all'attuazione della riorganizzazione imposta dall'art. 1, comma 404, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) e dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133. Per dare attuazione alla previsione delle disposizioni dianzi citate, l'art. 18, comma 1, prevede che la individuazione delle unità dirigenziali non generali debba avvenire nel rispetto delle previsioni di contenimento e riduzione delle strutture, in particolare, fino alla emanazione del decreto ministeriale di individuazione degli uffici dirigenziali non generali, sono immediatamente resi indisponibili n. 102 uffici. Per gli uffici dirigenziali generali la riduzione prevista dalle citate disposizioni di legge è stata direttamente operata dallo schema di decreto per mezzo della riduzione di una direzione generale al dipartimento per la giustizia minorile, mediante la soppressione di 7 direzioni generali regionali dell'organizzazione giudiziaria operata con la sostituzione della tabella A allegata al D.Lgs. n. 240/2006 (quarto comma) e mediante la soppressione dei 4 uffici di livello dirigenziale generale previsti dall'articolo 5 del medesimo decreto legislativo (quinto comma). Per conseguire gli obiettivi di riorganizzazione e contenimento della spesa viene, dunque, operata la soppressione di dodici uffici dirigenziali generali, di cui undici previsti dal richiamato decreto legislativo n. 240/2006. L'intervento, che soddisfa integralmente il richiesto sacrificio di razionalizzazione delle strutture dirigenziali generali del Ministero della giustizia, operato con lo strumento regolamentare a mente dell'art. 6, comma 2 del succitato D.Lgs. n. 240/2006, determina per un verso una riduzione e per altro verso una nuova articolazione delle direzioni generali regionali ed interregionali che risulta compiutamente descritta nell'allegato A. La rimodulazione delle circoscrizioni di decentramento, operata con l'indicata tabella A, consente una significativa riduzione degli uffici dirigenziali generali e una dimensione delle nuove strutture finalizzata a ridurre al massimo la duplicazione di funzioni di supporto. La nuova aggregazione dei distretti alle strutture interregionali è stata effettuata sulla falsariga della richiamata tabella A, accorpando gli ulteriori distretti per prossimità territoriale ed uniformità economico-sociale, evitando, in ogni caso, di costituire strutture troppo piccole e dunque costose e poco efficienti. Negli accorpamenti si ha avuto riguardo alla esistenza di stabili ed funzionali collegamenti ferroviari, aerei e, in ultima analisi, stradali, avendo cura di assicurare la prossimità geografica e storica dei territori. I commi 2, 3, e 6 dell'art. 18, oltre a disporre la formale abrogazione del vigente d.P.R. n. 55/2001, contengono, infine, disposizioni relative alla operatività delle istituite articolazioni periferiche di decentramento. Il comma 7 reca le nuove quattro dotazioni organiche del personale dirigenziale ed amministrativo delle strutture costituenti il Ministero della giustizia (Amministrazione giudiziaria -DAG e DOG-, DAP, DGM e Archivi notarili). Il comma 8 reca una disposizione relativa alla attribuzione delle risorse all'interno dei dipartimenti da effettuarsi con decreto ministeriale, nell'ambito delle piante organiche fissate per l'amministrazione centrale e periferica a norma dell'articolo 2, comma 2.

All'articolo 19 sono previste due disposizioni adeguate del d.P.R. 27 luglio 2001, n. 315, recante regolamento degli **uffici di diretta collaborazione del Ministero della giustizia**. In particolare la lettera b) è volta a inserire tra i compiti del Gabinetto del Ministro le funzioni del Consiglio di Amministrazione del Ministero della giustizia, organo con compiti di parere e indirizzo a tutte le articolazioni ministeriali, fino ad oggi non inquadrato in alcuna struttura amministrativa e che, per le ragioni dette, non può che trovare collocazione nell'ufficio di diretta collaborazione.

L'articolo 20, in ottemperanza alle vigenti disposizioni finanziarie, chiarisce che dal presente schema regolamentare non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.